

LEGGE 7 APRILE 2022, N. 32 “DELEGHE AL GOVERNO PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA”. IL FAMILY ACT

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022, la legge 7 aprile 2022, n. 32 “*Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della Famiglia*”, di iniziativa della Ministra per la pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e della ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Il Family Act è un pacchetto di deleghe per il Governo e fissa un insieme di obiettivi che l'Esecutivo dovrà attuare attraverso l'emanazione **di provvedimenti – decreti legislativi** - ¹.

Si ricorda che la misura sull' “Assegno Unico” è stata scorporata formalmente dal testo e per motivi d'urgenza la materia è stata assegnata al Governo con una apposita Legge Delega, la Legge 1° aprile 2021, n. 46.²

In breve le misure introdotte: rette per asili nidi; sostegno per figli con patologie; contributo per acquisto libri scolastici, attività sportive o culturali; congedi parentali di paternità per tutte le categorie professionali; incentivi al lavoro femminile; incentivi per lo smart working; agevolazioni per gli affitti per le giovani coppie, detrazioni fiscali per l'acquisto di libri universitari; agevolazioni per gli affitti di studenti universitari

Il Provvedimento è composto di **9 articoli**. In breve il contenuto del provvedimento.

⇒ OGGETTO.

Le disposizioni sono volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi, nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile.

¹ Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Sugli schemi dei decreti legislativi di alcuni articoli, prima della loro trasmissione alle Camere, è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome città ed autonomie locali. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

² Si fa presente, altresì, che al momento in cui si scrive, è all'esame del Parlamento con atto n. **378 (A.G. n. 378)**, per il parere in consultiva, lo schema decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo e predisposto in attuazione della disciplina di delega della Legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale provvedimento apporta delle modifiche al D.lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di maternità e paternità), introducendo tra le altre novità anche il cosiddetto congedo di paternità alternativo (10 giorni retribuite al 100%), il congedo per il convivente di un soggetto disabile, il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome, il congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata, i criteri di priorità nella trasformazione del contratto dipendente da tempo pieno a tempo parziale, etc. – cfr nota n. 4

⇒ **PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI:**

- a) assicurare l'**applicazione universale di benefici economici ai nuclei familiari** con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'ISEE, tenendo altresì conto del numero dei figli a carico;
- b) **promuovere la genitorialità e la parità tra i sessi** all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'**occupazione femminile**, e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e la equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori, incentivando il lavoro favorendo il rientro delle donne nel mercato anche attraverso l'uso di strumenti fiscali;
- c) affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento, **attraverso il riconoscimento di agevolazioni fiscali**, o la messa a disposizione di un credito o di una somma di denaro vincolata allo scopo;
- d) prevedere l'introduzione di **misure organizzative, di comunicazione e semplificazione** che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi, ivi compresi i servizi offerti da enti del Terzo settore;
- e) attenzione **alle persone con disabilità** presenti nel nucleo familiare;
- f) **abolizione e/o modificazione delle misure a sostegno delle famiglie** e della genitorialità vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento al fine di garantire il finanziamento degli interventi previsti per l'attuazione delle deleghe nel loro complesso secondo quanto previsto dall'articolo³;
- g) **monitoraggio** degli interventi previsti dal provvedimento ad opera dell'Organismo istituito per il monitoraggio in materia di assegno unico.

⇒ **RIORDINO E RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EDUCAZIONE DEI FIGLI. CRITERI PARTICOLARI**

Vene conferita delega al Governo ad adottare, **entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, uno o più decreti legislativi per il **riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli a carico, con l'introduzione contestuale di nuovi benefici da erogare alle famiglie**. Gli ulteriori criteri adottati, oltre a quelli generali già menzionati, sono di seguito riportati:

- a) garantire, in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, **l'istituzione e il sostegno, nonché il rafforzamento dei servizi "socio-educativi" per l'infanzia e per l'adolescenza** orientati alla promozione e allo sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di autonomia e in-

³ **FINANZIAMENTO** Le risorse finanziarie da impiegare per l'attuazione delle deleghe non vengono quantificate nel loro complesso (nemmeno dalle relazioni governative allegate al provvedimento, che non forniscono indicazioni quantitative neanche sulla platea dei destinatari). Le risorse in esame corrispondono a risorse già stanziare ed attualmente destinate ad una serie di benefici, che, nel corso dell'attuazione della delega, si intende abolire o modificare. Viene altresì prevista la possibilità che tali risorse non siano sufficienti all'esercizio delle deleghe; conseguentemente si stabilisce che i decreti delegati che determinino nuovi o maggiori oneri privi di compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse sopra esposte possono essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi recanti le necessarie coperture finanziarie

tegrazione sociale dei minori iscritti, anche disabili, qualora esprimano disagio personale, sociale, familiare, al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli;

b) prevedere **misure di sostegno** alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, il costo delle relative rette, oltre che mediante l'introduzione di servizi di supporto presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;

c) **i servizi per l'infanzia** potranno essere erogati anche con modelli gestionali e strutturali flessibili;

d) prevedere ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati **alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, fisiche e psichiche invalidanti inclusi i disturbi del comportamento alimentare** ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, comprese le spese di cura e riabilitazione per attività terapeutiche e ricreative svolte da soggetti accreditati, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;

e) prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a **viaggi di istruzione, per l'iscrizione annuale o l'abbonamento ad associazioni sportive**, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva, nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte e di musica;

f) razionalizzare le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione **all'acquisto di libri, diversi dai libri di testo**, e di biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

g) prevedere il potenziamento delle misure di sostegno alle **famiglie meno abbienti per le spese relative all'acquisto dei libri di testo** per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche attraverso l'uso della piattaforma telematica prevista per l'assegno unico universale;

h) prevedere ulteriori misure di sostegno alle famiglie **per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici** per i figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado;

i) prevedere **specifici benefici fiscali aggiuntivi** per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale, aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi **strumenti assicurativi**;

l) prevedere che i benefici e le prestazioni siano corrisposte **nella forma di agevolazioni fiscali ovvero mediante l'erogazione di una somma di denaro allo scopo vincolata**;

m) tutte le disposizioni precedenti devono essere attuate tenendo conto delle esigenze specifiche nel caso di **condizione di disabilità** di una o più persone presenti all'interno del nucleo familiare.

⇒ **DISCIPLINA CONGEDI PARENTALI, DI PATERNITA' E MATERNITA'. CRITERI PARTICOLARI**

Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al congedo parentale e a quello di paternità **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, facendo salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di congedi e permessi riconosciuti ai lavoratori che assistono figli minori o parenti con handicap in situazione di gravità.⁴

Nell'esercizio della delega il Governo con riferimento alla disciplina dei **CONGEDI PARENTALI**⁵, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi che si aggiungono agli altri generali già menzionati:

- a) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento **di un'età del figlio in ogni caso non superiore al quattordicesimo anno di età**;
- b) introdurre **modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali**, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, tenendo conto, della specificità dei nuclei familiari monogenitoriali;
- c) prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, **di un permesso retribuito**, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno e, per ciascun figlio, **per i colloqui** con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
- d) prevedere che possano essere riconosciuti, **al coniuge, al convivente ovvero ad un parente entro il secondo grado, i permessi per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità**, eseguite durante l'orario di lavoro, e rientranti nei LEA;
- e) stabilire **un periodo minimo**, non inferiore a due mesi, **di congedo parentale** non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
- f) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche **ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti**.

⁴ Come specificato nella Relazione Illustrativa al provvedimento, tale riforma recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare la quale: – stabilisce una disposizione minima europea che prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi al livello del congedo per malattia; – rafforza l'attuale diritto a un congedo parentale di 4 mesi, imponendo la non trasferibilità di 2 mesi tra i genitori e introducendo un indennizzo per questo periodo di 2 mesi a un livello che sarà stabilito dagli Stati membri; – in materia di congedo per i prestatori di assistenza, prevede 5 giorni di congedo all'anno per lavoratore; – estende il diritto esistente di richiedere accordi di lavoro flessibile a tutti i lavoratori genitori di bambini fino ad almeno 8 anni e a tutti gli accompagnatori.

⁵ I **CONGEDI PARENTALI** (disciplinati dagli artt. 32 e ss. del D.Lgs. 151/2001) si traducono nell'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore. In particolare, trascorso il periodo di congedo di maternità, ciascun genitore, ha diritto di astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi (lo stesso termine si applica anche in caso di adozione e affidamento).

Nell'esercizio della delega il Governo con riferimento alla disciplina dei **DEL CONGEDO DI PATERNITÀ' E DI MATERNITÀ'**⁶ si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi che si aggiungono agli altri generali già menzionati:

- a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, **di durata superiore rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente**, compatibilmente con le risorse stanziare. Non viene indicata la nuova durata limitandosi ad affermare che essa debba essere aumentata **"significativamente"**;
- b) favorire l'**aumento dell'indennità obbligatoria di maternità**;
- c) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia concesso **a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore**;
- d) prevedere che il diritto al congedo di paternità **non sia subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio**;
- e) prevedere un ragionevole periodo di **preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità**, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) prevedere che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i **lavoratori delle pubbliche amministrazioni** con misure eguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato;
- g) prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa al congedo di paternità anche **ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti**

⇒ **INCENTIVO DEL LAVORO FEMMINILE, CONDIVISIONE DELLA CURA E ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO. CRITERI PARTICOLARI**

Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il riordino ed il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro **entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**.

Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi che si aggiungono agli altri generali già menzionati:

- a) prevedere una **modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli**, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;

⁶ **CONGEDO DI PATERNITÀ** (disciplinato dagli artt. 28 e ss. del D.Lgs. 151/2001), è il diritto riconosciuto al padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

CONGEDO DI MATERNITÀ Congedo obbligatorio e retribuito della durata complessiva di cinque mesi (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto, oppure, a scelta della lavoratrice e se le condizioni mediche lo consentono, un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto). Si prevede una estensione temporale in caso di parto prematuro o ricovero del neonato.

- b) prevedere **incentivi per i datori di lavoro** che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che **prevedono modalità di lavoro flessibile**, con il riconoscimento ai lavoratori della facoltà di chiedere, il ripristino dell'originario regime contrattuale;
- c) prevedere **strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie** in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;
- d) prevedere **forme di agevolazioni per le imprese, ivi comprese anche forme di decontribuzione, per le sostituzioni di maternità**, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate;
- e) prevedere che una quota della dotazione del **Fondo** di garanzia per le piccole e medie imprese, sia riservata all'**avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni**;
- f) prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo **per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello**, destinata a favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata;
- g) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile nelle **regioni del Mezzogiorno**;
- h) prevedere ulteriori incentivi per favorire l'**emersione del lavoro sommerso** in ambito domestico, con particolare riferimento alla condizione delle lavoratrici del settore;
- i) promuovere il **sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese**.

⇒ **SOSTEGNO ALLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER LA FORMAZIONE DEI FIGLI E IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DEI GIOVANI. CRITERI PARTICOLARI**

Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per il sostegno alla spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani.

Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi che si aggiungono agli altri generali già menzionati:

- a) prevedere **detrazioni fiscali** per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al **contratto di locazione di abitazioni** per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede;
- b) prevedere **agevolazioni fiscali** per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima **casa in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni** alla data di presentazione della domanda;
- c) prevedere ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'**autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia** di origine, ivi incluse quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa;
- d) prevedere forme di **accesso gratuito** ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a 35 anni con figli a carico a: rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacolo-

li dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;

e) prevedere agevolazioni fiscali per la **frequenza di corsi di formazione** per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai diciotto anni alla data di presentazione della domanda.

⇒ **SOSTEGNO E PROMOZIONE RESPONSABILITA' FAMILIARI. CRITERI PARTICOLARI**

Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi che si aggiungono agli altri generali già menzionati:

a) promuovere la diffusione di attività **informative e formative volte a fornire la conoscenza dei diritti e doveri dei genitori, nonché di quelli inerenti la vita familiare;**

b) favorire la diffusione - nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - **di centri e servizi di supporto** nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, anche tramite attività di mediazione familiare, prevedendo altresì modalità di integrazione di tali misure con le competenze dei consultori familiari in materia.